



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

**FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITA'
SPORTIVA DPO IL DPCM DEL 4 DICEMBRE
2020**

supporto-normative-covid19@federciclismo.it

STUDIO LEGALE MOSCARINO



FOCUS

- Obiettivo del corso è quello di fornire chiarimenti in merito all'attività sportiva che si può praticare dopo l'entrata in vigore dell'ultimo DPCM (3/12) e salvo quanto verrà stabilito dal DPCM delle prossime
- Conferma la suddivisione del territorio nazionale in tre aree a seconda della gravità della situazione epidemiologica presente in ciascuna area

DEFINIZIONI

- **attività motoria** si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si trasforma in un dispendio energetico superiore a quello della condizione di riposo“ = classica passeggiata;
- **attività sportiva** “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise
- **Attività sportiva ludico-amatoriale** quella svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. passeggiata in bici senza aderire ad alcuna associazione sportiva)
- **Per attività individuale** si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti e nel rispetto della distanza minima

Ricordiamo che chi svolge attività sportiva non deve indossare la mascherina (ma portarla sempre a bordo), mentre chi fa attività motoria deve indossarla.

DPC 3 DICEMBRE 2020

In particolare, l'**art. 1 del DPCM** stabilisce le regole generali da applicare all'intero territorio nazionale.

A queste regole si devono aggiungere altre norme, più rigorose e restrittive, (previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM) con riferimento a quelle aree che sono caratterizzate da uno scenario epidemiologico di elevata gravità (arancione) o di massima gravità (rosse).

Ordinanze regionale e locali

Si ricorda che a queste regole si devono aggiungere eventuali altre disposizioni più rigorose e restrittive previste da ordinanze regionali o locali.

Ad esempio il Veneto
ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, **o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;** dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

.. SEGUE ORDINANZA VENETO

L'attività sportiva o motoria e le passeggiate all'aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.

ART. 1 comma 10 lettera d)

- **d)** e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria **ALL'APERTO**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita', salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

ART. 1 comma 10 lettera e)

e) sono consentiti soltanto gli **EVENTI E LE COMPETIZIONI - DI LIVELLO AGONISTICO** e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Eventi di interesse nazionale ...

Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che **si devono intendere di interesse nazionale** “tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, **alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19** adottato per la specifica disciplina sportiva, **inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP**”.

IL CONI

A seguito del recente DPCM 3 dicembre il C.O.N.I., in data 4 dicembre, ha richiesto alle Federazioni di trasmettere l'elenco di gare da considerare di preminente interesse nazionale aggiornato al **31/01/2021** per le quali si sottolinea sia prevista la partecipazione dei soli atleti agonisti i quali dovranno presentare agli organizzatori delle competizioni copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica.

ART. 1 comma 10 lettera e)

Seconda parte

Con riferimento invece allo svolgimento di allenamenti, la seconda parte dell'art. 1, comma 10 lettera e) del DPCM prevede :

- Le sessioni di allenamento degli atleti, **professionisti e non professionisti**, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera (cioè alle competizioni sportive di interesse nazionale) e muniti di tessera agonistica**, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle **rispettive Federazioni sportive nazionali**, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. **Il CONI e CIP vigilano** sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera;

Chi sono gli atleti agonisti

- FAQ dell'Ufficio Sport del Governo chiariscono, partendo dal Decreto del Ministero della Sanità del 18/02/1982 e dalla successiva circolare esplicativa n. 7 dello stesso Ministero del 31/01/1983, che “sono atleti agonisti gli sportivi tesserati alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che, dopo essersi sottoposti agli accertamenti sanitari, hanno ottenuto la certificazione di idoneità agonistica”.

GLI AGONISTI PER FCI

Per FCI **NON** sono agonisti **SOLO** le categorie giovanissimi (età fino a 12 anni) con esclusione di coloro che svolgono attività di BMX (che sono agonisti da 8 anni in su) e **NON** sono agonisti i tesserati nella categoria cicloturisti

A PORTE CHIUSE

- Le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di interesse nazionale devono svolgersi a porte chiuse

SENZA LA PRESENZA DI PUBBLICO E/O DI ESTRANEI SE SVOLTI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI.

SENZA LA PRESENZA DI PUBBLICO SE SVOLTI ALL'APERTO

Allenamento oltre le ore 22:00

Si ritiene ammissibile allenarsi oltre le ore 22:00, poiché in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.

ART. 1 comma 10 lettera f)

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; ..**

I protocolli Anti contagio

Se si tratta di centri o circoli sportivi affiliati a FSN, DSA o EPS, l'attività sportiva di base o l'attività motoria dovrà essere svolta in conformità ai protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati da tali organismi sportivi.

ART. 1 comma 10 lettera g)

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

ART. 1 comma 10 lettera h)

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di **atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena**, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non deve essere antecedente a settantadue ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

Impianti sciistici

sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Impianti sciistici

- A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

LA SUDDIVISIONE IN AREE

- In base alle Ordinanze del Ministro della salute sono ricomprese:
- **NELL'AREA GIALLA:** Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, **Lombardia, Piemonte, Basilicata, Calabria,**
- **NELL'AREA ARANCIONE:** Campania,, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta, **Abruzzo**

Art. 2 L'attività sportiva nell'area arancione.

Il comma 5 dell'art. 2 del DPCM del 3 dicembre estende l'applicazione all'area arancione delle regole previste per l'area gialla.

- Attività sportiva e motoria
- Competizioni di interesse nazionale
- Allenamenti di atleti agonisti

Divieto di entrata e in uscita dai territori

a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.** Il transito sui predetti territori e' consentito qualora necessario a raggiungere territori in zona gialla;

Divieto di spostamento tra i Comuni

b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per **comprovate esigenze lavorative**, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

FAQ UFFICIO SPORT ZONA ARANCIONE

Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra (ZONA GIALLA) ad eccezione del fatto che **l'attività sportiva NON si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate nelle slide precedente**

Situazioni particolari per cui è consentito spostarsi

... ovvero per comprovate esigenze **lavorative**, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o **usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;**

L'atleta professionista può senz'altro spostarsi ..

Ma anche l'atleta non professionista se ad esempio nel suo Comune non può allenarsi per motivi ad es di percorrenza particolare ecc.

Art. 3 L'attività sportiva nell'area rossa

e) e' consentito svolgere individualmente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; **e' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;**

Art. 3 L'attività sportiva nell'area rossa

- a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni in zona rossa, **nonche' all'interno dei medesimi territori,** salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora necessario a raggiungere territori in zona gialla

FAQ UFFICIO SPORT – zona rossa

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate **esigenze lavorative** o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Quindi solo l'atleta professionista in zona rossa può uscire dal Comune

.

Art. 3 L'attività sportiva nell'area rossa

d) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) (palestre, piscine ecc.) e g) (sport di contatto), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; **sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;**

FAQ UFFICIO SPORT – zona rossa

- L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

FAQ UFFICIO SPORT – zona rossa

L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall'art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020

FAQ UFF. SPORT – zona rossa

In zona rossa, nella fascia oraria 5-22 è consentito l'uso della bicicletta per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità.

È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione.

Autocertificazione

In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

TRASFERTE DEGLI ATLETI

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive di interesse nazionale. Per lo spostamento degli atleti che debbono parteciparvi , sarà necessario applicare quanto previsto dal DPCM e dai protocolli anti contagio nel settore del trasporto e della logistica.

Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).

Spostamenti fuori dall'Italia

- <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>
- - AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO: MODELLO
- - NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO: ALLEGATO ALL'AUTODICHIARAZIONE

PERIODO FESTIVO

Agg. 18/12/2020 ore 18,00

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 anche nei giorni festivi. Proroga di due ore in occasione del Capodanno, quando il divieto di uscire dalla propria abitazione scatterà alle 22 del 31 dicembre 2020 e terminerà alle 7 del 1° gennaio 2021.

Spostamenti tra regioni fino al 20 dicembre

Fino al 20 dicembre si può uscire dalla propria regione se si trova in fascia gialla per andare in un'altra regione sempre in fascia gialla. Gli spostamenti da e per le regioni che sono in fascia rossa o arancione sono consentiti solo per «comprovate esigenze», legate al lavoro, la salute e l'urgenza. Tra i motivi di urgenza sono compresi quelli che riguardano l'assistenza di una persona non autosufficiente.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021

è vietato spostarsi tra le regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la possibilità di muoversi per le «comprovate esigenze». Secondo il Dpcm «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Vuol dire che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può tornare anche in questo periodo e poi può fare ritorno nella regione dove lavora o studia.

25, 26 dicembre e 1° gennaio 21

Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021
ERA/E'? vietato uscire dal proprio comune di
residenza tranne nel caso di «comprovate
esigenze».

AUTOCERTIFICAZIONE

- Tutti gli spostamenti non consentiti devono essere giustificati con il modulo di autocertificazione. Chi esce dalla propria abitazione quando è in vigore il coprifuoco per «comprovate esigenze» di lavoro, salute e urgenza deve compilare il modulo e indicare il motivo. La stessa procedura deve essere adottata per gli spostamenti da e per i luoghi dove è invece vietato muoversi. Nell'autocertificazione oltre alle generalità di chi si sposta deve essere indicato il luogo di partenza e quello di arrivo eventualmente specificando la persona che si raggiunge se si tratta di un motivo di urgenza o di salute. Il modulo va consegnato al momento dell'eventuale controllo e sarà poi compito delle forze dell'ordine verificare la fondatezza di quanto dichiarato. Ogni spostamento necessita di un modulo diverso che deve essere consegnato al momento del controllo.

IN SINTESI

ZONA ARANCIONE

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

IN SINTESI

ZONA ROSSA

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all'art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

Violazione delle norme previste dal DPCM

- Illecito amministrativo
- Sanzione pecuniaria del pagamento della somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, salvo che il fatto costituisca reato (Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19)
- Se si paga entro 5gg è previsto il pagamento in forma ridotta (sconto del 30%)

Cosa devo fare per contestare la sanzione ?

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. è in questa fase, ad esempio, che il presunto trasgressore potrà allegare prove a suo favore che non sia stato possibile mostrare in fase di accertamento.

All'esito del procedimento il Prefetto potrà emettere, se non ritiene fondate eventuali contestazioni degli interessati e, comunque, sussistenti gli estremi della violazione, l'ordinanza- ingiunzione esecutiva, che andrà notificata agli interessati i quali potranno proporre opposizione

Violazione dei protocolli emanati dalle FSN, DSA ed EPS

- Illecito amministrativo
- Illecito disciplinare

Si applica il procedimento disciplinare previsto del codice di giustizia sportiva dell'organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) e la conseguente sanzione disciplinare.

... e chi dichiara il falso?

- **Reato ex art. 495 C.P.**
- Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- *Es. dichiarare falsamente di non essere soggetto a nessuna misura o di non essere risultato positivo al test del COVID-19.*



- ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE

I ciclisti/e possono spostarsi dalla propria residenza, di conseguenza alloggiare in altre case o hotel, per poter svolgere i loro allenamenti in località diverse per collegiali di squadra o sessioni di allenamento?

Si se sono atleti che devono gareggiare nelle competizioni di interesse nazionale indipendentemente dalle zone

Si se sono atleti professionisti

Si se sono atleti non professionisti residenti in zona gialla e devono spostarsi in altra zona gialla,

Si se sono atleti residenti in zona arancione e devono spostarsi in altro Comune della zona arancione poiché nel proprio Comune quel particolare allenamento non si può fare

I ciclisti/e possono spostarsi dalla propria residenza per poter svolgere i loro allenamenti in palestra , ove è possibile, che può essere sia nel proprio comune o in zone limitrofe?

Si se sono atleti che devono gareggiare nelle competizioni di interesse nazionale indipendentemente dalle zone

No negli altri casi perché le palestre sono chiuse

Quali limiti di spostamento sono previsti per le uscite in bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro.

Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Dalle 22:00 alle 5:00 è consentito allenarsi solo per atleti professionisti o per gli atleti che partecipano a gare di interesse nazionale inserite nel calendario approvato da CONI e CIP

Domanda

In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Risposta

Si salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle o cd. arancioni sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all'aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Segue ...

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (...) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.

Segue

Pertanto, è possibile lo spostamento all'interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto (fruire di attività non presenti nel Comune di residenza/domicilio)

Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.

Per potermi allenare devo aver già fatto l'iscrizione alla gara?

No, è sufficiente autodichiararlo o anche portare con se una dichiarazione della ASD

Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell'istruttore?

L'allenamento individuale si deve necessariamente svolgere nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la presenza dell'istruttore ad assistere agli allenamenti individuali

Grazie per l'attenzione !

STUDIO LEGALE MOSCARINO

